

COPIA

## REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SCARPERIA (FI)

## SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE MINERARIA "ACQUA PANNA".

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PELLEGRINO SPA

Rep. N. 153 /2009.

In data sei novembre duemilanove, in Scarperia, nella residenza municipale, fra:

- ⇒ San Pellegrino spa, con sede in Milano via Lodovico Il Moro n. 35 codice fiscale n. 00753740158, rappresentata da Antonio Punziano, nato a Pozzuoli (NA) il 15.2.1958, nella sua qualità di Procuratore. In seguito denominata anche 'Concessionario';
- ⇒ Comune di Scarperia, con sede in Scarperia via Dei Bastioni n. 3, codice fiscale 00582650487, rappresentato da Marco Nardini, nato a Borgo san Lorenzo il 17.5.1954, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000, di seguito denominato anche 'Concedente';

PREMESSO CHE:

- A. con legge n. 38 del 27.7.2004 la Regione Toscana ha disciplinato ex novo la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, ed ha attribuito ai comuni le relative funzioni amministrative e di vigilanza. Nel seguito di questo testo la norma viene anche più brevemente chiamata "legge regionale" o "l.r.t. 38/04";



- B. la suddetta legge regionale è entrata in vigore il giorno 31.3.2009, contestualmente all'entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11/r del 24.3.2009;
- C. con decreto dirigenziale n. 4773 del 26.10.1995, la Regione Toscana ha rilasciato a Panna spa, con sede in Firenze l.no Vespucci n. 68, la concessione mineraria per la coltivazione dell'acqua minerale Panna, in località Panna del Comune di Scarperia. Con decreto dirigenziale n. 946 del 25.2.2003 la Regione Toscana ha poi trasferito la titolarità della concessione a San Pellegrino spa. La concessione scade in data 25.10.2020;
- D. con deliberazione n. 35 del 25.6.2009 il Consiglio comunale di Scarperia ha approvato i criteri di recepimento della normativa regionale in materia di acque minerali, di sorgente e termali;
- E. in fase di applicazione della suddetta normativa regionale San Pellegrino spa ha manifestato l'intenzione di chiedere il rinnovo anticipato della concessione;
- F. in data 27.10.2009 si è svolta la riunione fra i comuni di Scarperia, Barberino di Mugello e Firenzuola per l'applicazione della l.r.t. 38/2004, come da verbale in atti;
- G. con deliberazione della Giunta comunale di Scarperia, n. 104 del 3.11.2009, è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



ART. 2 - OGGETTO

1. Il Comune di Scarperia conferma la concessione regionale richiamata nella premessa, rilasciata a San Pellegrino spa per il diritto di coltivare il giacimento minerario denominato *Acqua Panna*, di una estensione totale di 732 ettari, situato nei comuni di Scarperia, Barberino di Mugello e Firenzuola della Provincia di Firenze, che interessa i terreni catastalmente distinti come descritto nell'elaborato allegato n. 1 alla presente convenzione della quale fa parte integrante; alle condizioni descritte nel seguente articolato e nel rispetto della normativa vigente in materia mineraria, ed in particolare della legge regionale Toscana n. 38 del 27.7.2004 e del relativo regolamento regionale di esecuzione n. 11/r del 24.3.2009.
2. le zone di rispetto di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) della l.r.t. n. 38/04 sono descritte nell'elaborato allegato n. 2 alla presente convenzione;
3. nel perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienico/sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, individuate con provvedimento comunale, sono considerate di pubblica utilità. Le opere considerate di pubblica utilità sono più precisamente descritte nell'elaborato allegato n. 3.
4. La portata di concessione di cui all'art. 15 comma 2 lettera c bis) della legge regionale n. 38/04 è di 20,9 litri/sec. (valore desunto dall'analisi dei dati storici di portata su lungo periodo, anche in

ATA  
15/11

considerazione delle valutazioni ufficiali effettuate alle singole fonti e delle caratteristiche idrogeologiche locali).

ART. 3 - DURATA

1. La presente concessione ha la medesima validità della concessione regionale originaria, richiamate nella premessa, e scade quindi in data 25.10.2020.
2. E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 4 - OBBLIGHI DI SAN PELLEGRINO SPA


1. San Pellegrino deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno;
  - 1.1. una relazione sui lavori svolti nell'area della concessione mineraria, sui risultati ottenuti, sull'andamento della propria attività e le spese sostenute;
  - 1.2. un programma dei lavori che contenga tutti gli interventi previsti per l'anno successivo e le relative spese preventivate. Le variazioni significative del programma, in corso d'anno, debbono essere notificate al Comune con almeno 8 giorni di anticipo.
2. Le nuove opere di presa sono sottoposte ad approvazione da parte del Comune, previa istruttoria ai sensi della l.r.t. 38/04;
3. San Pellegrino spa corrisponderà al Comune, a titolo di *canone per la concessione* di cui all'art. 22 comma 1 della l.r.t. n. 38/04, 0.65 € per ogni mc. di acqua imbottigliata. Il canone è ridotto del 50% per l'acqua imbottigliata in vetro. Il canone è aggiornato con le modalità e termini previsti dalla l.r.t. n. 38/04. Il canone si applica a decorrere dal giorno 1.8.2009. La prima scadenza per il pagamento del canone è stabilita nel giorno 31.1.2010 ed è riferita

MS  
A



all'acqua imbottigliata nel periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2009. I pagamenti successivi debbono essere fatti entro il 31 gennaio di ogni anno e si riferiscono alla quantità di acqua imbottigliata nell'anno solare precedente.

4. San Pellegrino corrisponderà al Comune di Scarperia, a titolo di oneri diretti e indiretti di cui all'art. 22 comma 5 della l.r.t. 38/04, la somma di 25.000,00 € annui, rivalutabili con cadenza triennale in base all'indice di inflazione Istat, da pagare entro il mese di giugno di ogni anno. Per l'anno 2009 San Pellegrino corrisponderà la somma di 10.000,00 €, entro il 30.12.2009.
5. In caso di cessazione dell'attività San Pellegrino è tenuta a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale dell'area di concessione e delle aree circostanti eventualmente impattate.
6. San Pellegrino deve garantire al Comune la disponibilità di derivazioni di acqua ad uso della collettività in caso di emergenza di approvvigionamento idrico. Le derivazioni saranno ubicate all'interno dell'area produttiva o nei pressi dei serbatoi di accumulo. La necessità di utilizzo deve essere comunicata a San Pellegrino tempestivamente con congruo avviso, specificando la durata dell'approvvigionamento.
7. In caso di guasto ai misuratori di portata San pellegrino ne darà comunicazione al Comune a mezzo celere (fax o telefono), onde consentire l'immediata manutenzione.
8. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione San Pellegrino deve costituire una garanzia fideiussoria in favore del Comune di Scarperia, per un importo garantito di 75.000,00 €, a




MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia  
 e delle Finanze  
 €14,62  
 QUATTORDICI/62  
 00006015 0000124C W03S7001  
 00036955 05/10/2009 10:54:30  
 0001-00009 ZE141A192BF7916A  
 IDENTIFICATIVO : 01081669823257

0 1 08 166982 325 7



copertura degli obblighi di legge e della presente convenzione. La polizza fideiussoria deve contenere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua attivazione entro 15 giorni su semplice richiesta del Comune di Scarperia. La polizza potrà essere unica a garanzia della concessione Panna e di altre concessioni minerarie di San Pellegrino in Scarperia.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI SCARPERIA

1. Il Comune si impegna a costituire e mantenere costantemente funzionante ed efficiente una struttura operativa, con adeguate risorse strumentali e di personale con adeguata capacità professionale nelle materie della coltivazione mineraria, della tutela e qualità ambientale, dell'igiene e sanità, dello sviluppo economico, che gestisca con priorità le questioni relative all'applicazione della normativa in materia di acque minerali ed in particolare i rapporti con San Pellegrino spa. La struttura potrà essere gestita in economia, con proprio personale, oppure mediante concessione del servizio a terzi.

ART. 6 - PENALI

1. Per ogni violazione, grave o reiterata, alle norme che disciplinano la presente convenzione, sia quelle contenute in questo documento sia quelle in esso richiamate, verrà applicata a carico del Concessionario una penale di € 1.000,00 (Mille/00).

ART. 7 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Comune di Scarperia e a spese di San Pellegrino.



2. Si richiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa. L'imposta è a carico di San Pellegrino.

ART. 8 - CONTROVERSIE

1. Le controversie saranno risolte dalla giurisdizione ordinaria.

ART. 9 - RINNOVO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI - AVVIO PROCEDIMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione San Pellegrino chiede il rinnovo anticipato della concessione, per un periodo di 25 anni.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Scarperia avvia il procedimento di rinnovo anticipato richiesto da San Pellegrino.

ART. 10 - NORME FINALI


1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme di legge, siano esse a carattere imperativo che dispositivo, ad oggi vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque minerali, ed in particolare le norme della l.r.t. n. 38/04.

ART. 11 - ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Elaborato che descrive i terreni della concessione Acqua Panna;
2. Elaborato che descrive le zone di rispetto (art. 18 comma 1 lettera a) della l.r.t. n. 38/04) della concessione Acqua Panna;
3. Elaborato che descrive le opere dichiarate di pubblica utilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI SCARPERIA, MARCO NARDINI



PER SAN PELLEGRINO SPA, ANTONIO PUNZIANO

*Antonio Punziano*

Agli effetti dell'articolo 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli di seguito descritti, contenuti nella presente convenzione: art. 4 - obblighi di san pellegrino spa; art. 5 - obblighi del comune di scarperia; art. 6 - penali; art. 10 - norme finali.

PER IL COMUNE DI SCARPERIA, MARCO NARDINI

*Marco Nardini*

PER SAN PELLEGRINO SPA, ANTONIO PUNZIANO

*Antonio Punziano*

Io sottoscritta, Segretario comunale del Comune di Scarperia, previa concorde rinuncia da loro fatta, con il mio consenso, alla presenza di testimoni, certifico che i sigg.:

⇒ Antonio PUNziano, nato a Pozzuoli (NA) il 15.2.1958, in rappresentanza di San Pellegrino spa;

⇒ Marco Nardini, nato a Borgo san Lorenzo il 17.5.1954, in rappresentanza del Comune di Scarperia;

della cui identità personale e poteri di firma io Segretario Comunale sono personalmente certa, hanno apposto la loro firma in calce dell'atto che precede, alla mia presenza.

Scarperia, 6.11.2009

Il Segretario comunale dott.ssa Grazia Razzino

*Grazia Razzino*